

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

13

REATI AMBIENTALI

art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231/2001

SOMMARIO

1.0 - INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DEI REATI AMBIENTALI	3
2.0 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REATI AMBIENTALI	3
3.0 - LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. N. 231/01	3
3.1 - INQUINAMENTO AMBIENTALE - ART.452BIS C.P. (MODIFICATO DAL D.L. 10 AGOSTO 2023 N. 105).....	4
3.2 - DISASTRO AMBIENTALE - ART. 452QUATER C.P. (MODIFICATO DA D.L. 10 AGOSTO 2023 N. 105).....	4
3.3 - DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE - ART. 452QUINQUIES C.P.	4
3.4 - TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ - ART. 452SEXIES C.P.	5
3.5 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ART. 452OCTIES C.P.	5
3.6 - ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI - ART. 452QUATERDECIES C.P.	5
3.7 - UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE - ART.727BIS C.P.	5
3.8 - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO - ART. 733BIS C.P.	5
3.9 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE - ARTT. 1, 2, 3BIS C.P. E 6 L. N. 150/1992	6
3.10 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE - SANZIONI PENALI ART. 137 D. LGS. N. 152/2006.....	6
3.11 - ABBANDONO DI RIFIUTI - ART. 255 D. LGS. N. 152/2006 (MOD. DA D.L.10 AGOSTO 2023 N.105)	7
3.12 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA - ART. 256 D. LGS. N. 152/2006	8
3.13 - BONIFICA DEI SITI - ART. 257 D. LGS. N. 152/2006.....	9
3.14 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI - ART. 258 D. LGS. N. 152/2006.....	9
3.15 - TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI - ART. 259 D. LGS. N. 152/2006.....	10
3.16 - ART. 260BIS D. LGS. N. 152/2006 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI E DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (RENTRI) APPORTATA DA DECRETO N.59 DEL 4 APRILE 2023	10
3.17 - SANZIONI PER SUPERAMENTO VALORI LIMITE DI EMISSIONE - ART. 279 D. LGS. N. 152/2006.....	12
3.18 - INQUINAMENTO DOLOSO PROVOCATO DA NAVI - ART. 8 D. LGS. N. 202/2007	12
3.19 - INQUINAMENTO COLPOSO PROVOCATO DA NAVI - ART. 9 D. LGS. N. 202/2007	12
3.20 - CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE - ART. 3 LEGGE N. 549/1993.....	12
4.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI	13
5.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	14
6.0 - PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	14
7.0 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	16
8.0 - CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17

1.0 - Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali

L'obiettivo della presente sezione di Parte Speciale (13) del MOGC 231 attiene alle regole di condotta relative al rischio di commissione di reati ambientali.

Nello specifico, la presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che dipendenti, apicali, organi sociali, collaboratori esterni e partner della società (in breve: i Destinatari) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOGC 231;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il Consiglio di Amministrazione, nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi "etici", intende sensibilizzare tutto il personale a tenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

2.0 - Criteri per la definizione dei reati ambientali

È definito reato ambientale **quel fatto umano, antigiuridico e colpevole che determina un danno ovvero un pericolo per l'ambiente, generalmente provocando o potendo provocare un deterioramento o compromissione della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.**

Con la L. 22 maggio 2015, n. 68, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", è stata introdotta nel nostro ordinamento una riorganizzazione delle fattispecie incriminatrici poste a tutela del bene ambiente.

Il legislatore ha introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose, (**inquinamento ambientale e disastro ambientale**), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema di tutela ambientale e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. n. 121/2011 (di seguito anche "Reati ambientali") e aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68, illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato.

3.0 - Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25undecies del d.lgs. n. 231/01

Conoscere i reati dai quali può derivare la responsabilità della W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l. è essenziale per la loro prevenzione e, quindi, per la tenuta dell'intero sistema di controllo previsto dal d.lgs. n. 231/2001.

Per questa ragione, si riporta qui di seguito, una breve descrizione dei reati cd. presupposto richiamati dall'art. 25undecies d.lgs. n. 231/2001, delle relative sanzioni per gli autori del reato e la previsione di responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni pecuniarie previste per l'ente variano **fino a 1.000 quote**.

3.1 - Inquinamento ambientale - art.452bis c.p. (modificato dal D.L. 10 agosto 2023 n. 105)

Il reato in esame è introdotto dall'articolo 1, comma 1 della L. n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del **suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura.**

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro.

Il D.L. n. 105 del 10 agosto 2023 ha previsto che ove il reato sia commesso in un'area **naturale protetta** o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico o in danno di specie di animali o vegetali protette, ha aumentato la pena da un terzo alla metà.

Lo stesso D.L. ha aumentata la pena da un terzo a due terzi nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di una area naturale, protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Esempio pratico

Le aziende, al fine di risparmiare sui costi di smaltimento, sotterrano o bruciano gli scarti di lavorazione.

3.2 - Disastro ambientale - art. 452quater c.p. (modificato da D.L. 10 agosto 2023 n. 105)

Il reato, difficilmente riferibile all'attività dell'azienda, sanziona la condotta di colui che, al fuori dei casi puniti dall'art 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Con l'espressione disastro ambientale si intende, alternativamente:

1. **P'alterazione irreversibile** dell'equilibrio di un ecosistema;
2. P'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui **eliminazione risulti particolarmente onerosa e** conseguibile con provvedimenti eccezionali;
3. P'offesa alla **pubblica incolumità** in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena prevista è la reclusione da cinque a quindici anni.

Il D.L. n. 105 del 10 agosto 2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 per il reato commesso in una area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, ha aumentato la pena da un terzo alla metà.

Esempio pratico

Un chiaro esempio è rappresentato dal disastro del 10 luglio 1976 a Seveso, dove una nube di tetraclorobenzoparadiossina venne rilasciata da una fabbrica di pesticidi, esponendo a livelli mai registrati di diossina 37.000 persone, 80.000 animali e l'intero territorio circostante.

3.3 - Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452quinquies c.p.

Il delitto in esame si configura quando uno dei fatti contemplati negli articoli precedenti, 452bis e 452quater, è **commesso per colpa**, (cioè l'evento del reato, anche se previsto dal soggetto agente, non è da questi voluto e si verifica ugualmente a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, (art. 43 c.p.).

In questo caso, le pene previste dai precedenti articoli sono ridotte da un terzo a due terzi e diminuite ulteriormente di un terzo se c'è solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Esempio pratico

Ad aprile 2016 a Genova si è rotto il tubo di una condotta di una raffineria e sono fuoriuscite 50 tonnellate di petrolio che hanno inquinato gravemente il terreno e due corsi d'acqua limitrofi, tramite i quali parte del petrolio è arrivato in mare.

3.4 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452sexies c.p.

Il reato non appare riferibile all'attività svolta da W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.5 - Circostanze aggravanti - art. 452octies c.p.

L'art. 452octies viene applicato quando i reati di cui gli articoli precedenti siano commessi da una associazione a delinquere ex art. 416 c.p.; le pene previste dall'art 416 c.p. (da tre a sette anni) sono aumentate.

Quando il fine è l'acquisizione, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) sono aumentate.

Le pene di cui al primo e secondo punto sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esempio pratico

Un chiaro esempio è rappresentato dal caso sulla Cava di Paterno nel Mugello dove è acclarata la commistione tra camorra, banche, imprese, aziende dei rifiuti ed esponenti dei partiti. Dopo aver smaltito al Sud per vent'anni i rifiuti tossici prodotti al Nord, ora la camorra napoletana sta portando i rifiuti campani altrove, in primis in Toscana, nel Comune di Vaglia, dove la vecchia cava-fornace è stata per anni trasformata in una discarica clandestina di ogni genere di rifiuti.

3.6 - Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 452quaterdecies c.p.

La fattispecie di reato in esame non appare applicabile alle attività svolte da W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.7 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art.727bis c.p.

La fattispecie di reato in esame non appare applicabile alle attività svolte da W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.8 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733bis c.p.

Il reato punisce *“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro”*.

La fattispecie sanzionata consiste nella **distruzione** di un **habitat all'interno di un sito protetto** ovvero al suo **deterioramento** che ne comprometta lo stato di conservazione ed è ipotizzabile che si verifichi in azienda

In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo (aggiunto dalla LEGGE n. 22/2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”) o

dell'articolo 733-bis del codice penale, il **sequestro** di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato.

Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

Esempio pratico

La società deve eseguire le opportune verifiche in caso di acquisto terreni o siti per la costruzione di nuove strutture.

3.9 - Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche - Artt. 1, 2, 3bis c.p. e 6 L. n. 150/1992

La fattispecie di reato in esame non appare applicabile alle attività svolte da W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.10 - Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali art. 137 D. Lgs. n. 152/2006

Ai sensi dell'art. 137 d.lgs. n. 152/2006:

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29^{quattordices}, comma 1, chiunque **apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata**, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'art. 29^{quattordices}, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività

impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

In sintesi, tra le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo, rilevano **quattro comportamenti illeciti**, consistenti:

- nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi **scarichi di acque reflue industriali** senza autorizzazione;
- nell'effettuazione ovvero nel **mantenimento di scarichi di acque reflue industriali** dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Le prime due condotte sanzionano una condizione di **abusività degli scarichi**, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo.

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di **abusività sopravvenuta**, dovuta ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione, che ne sospende o ne revoca l'efficacia.

La condotta di cui al comma 3 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti **sostanze pericolose**.

La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 137, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, scarichi sul suolo, **superando i valori limite fissati** in tabelle predeterminate, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente.

La condotta di cui al comma 11 dell'articolo 137, sanziona l'inosservanza del **divieto di scarico** sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

La condotta di cui al comma 13 dell'articolo 137, sanziona penalmente lo scarico nelle **acque del mare** da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento.

3.11 - Abbandono di rifiuti - art. 255 D. Lgs. n. 152/2006 (mod. da D.L.10 agosto 2023 n.105)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con l'ammenda da 1000 euro a 10000 euro. Se l'abbandono riguarda **rifiuti pericolosi**, l'ammenda è aumentata fino al doppio.

1/bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro mille cinquecentocinquanta.

3. Chiunque **non ottempera all'ordinanza del Sindaco**, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Il comma 1 dell'articolo *6bis* del D.L.105 del 10 agosto 2023 modifica il comma 1 dell'articolo 255 (Abbandono di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti, punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Pertanto, a seguito dell'intervento normativo si passa dalla sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro alla previsione della pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

La disposizione in commento mantiene inalterata la fattispecie prevista dal vigente Art. 255.

3.12 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256 D. Lgs. n. 152/2006

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti** in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 1, chiunque **realizza o gestisce una discarica** non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni** contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di **miscelazione di rifiuti**, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il **deposito temporaneo** presso il luogo di produzione di **rifiuti sanitari** pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento a quindicimilacinquecento Euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

La condotta di cui al comma 1 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente.

In sintesi, le condotte sanzionate dall'art. 256, sono:

- a) **gestione dei rifiuti**, in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria;
- b) gestione e realizzazione di **discariche** non autorizzate;
- c) miscelazione di **rifiuti pericolosi**;

- d) deposito temporaneo di **rifiuti sanitari pericolosi** presso il luogo di produzione.

In caso di responsabilità dell'Ente si applica la sanzione pecuniaria **da 150 a 300 quote**.

3.13 - Bonifica dei siti - art. 257 D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila Euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'articolo 257, Codice dell'Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell'articolo 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

3.14 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006

L'art. 258, per come innovato dall'art. 4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria:

1. I soggetti identificati nell'**articolo 189, comma 3**, che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito:

- a) alla quantità dei **rifiuti urbani raccolti** nel proprio territorio;
- b) alla quantità dei **rifiuti speciali raccolti** nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c) ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e) ai dati relativi alla raccolta differenziata;
- f) alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

2. I soggetti identificati nell'**articolo 190, comma 1**, che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il **registro di carico e scarico**.

Nella eventualità **di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti**, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena dell'**articolo 483 c.p.** *“falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”*, con la reclusione fino a due anni.

3. I soggetti che effettuano il **trasporto di rifiuti senza il formulario** di cui all'**articolo 193** o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

4. I soggetti identificati nell'**articolo 220, comma 2**, che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti in merito:

- a) al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale;
- b) al tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale;
- c) alla quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei **reati propri**, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva.

Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

3.15 - Traffico illecito di rifiuti - art. 259 D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila Euro e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

L'articolo 259, comma 1, Codice dell'Ambiente, sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- a) il traffico illecito di rifiuti;
- b) la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato ii (c.d. Lista verde) del regolamento, effettuata in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte (traffico illecito di rifiuti), l'articolo 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti”.

3.16 - Art. 260bis D. Lgs. n. 152/2006 - Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale (RENTRI) apportata da Decreto n.59 del 4 aprile 2023

Pene previste dall'art.260bis c.p. D.Lgs. 152/2006 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” per falsificazioni e omissioni nel trasporto e nella tracciabilità dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Il comma 6 dell'articolo 260*bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona due condotte illecite, ovvero:

- **Falsificazione**, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

- **Inserimento di un certificato falso** nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 260*bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta del **trasportatore che omette/avesse omissso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi**, (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma), con la **copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE** e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 260*bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un **certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura**, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il comma 8, dell'articolo 260*bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una **copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata**.

Il reato è punibile a titolo di dolo.

Per le società iscritte al SISTRI, di seguito una importante precisazione (SISTRI - RENTRI):

Con l'Art. 6 del D.Lgs.n.135 del 14 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti -SISTRI- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Con l'Art.1 del decreto n.59 del 4 aprile 2023 recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006" il legislatore ha regolamentato la disciplina del sistema di **tracciabilità dei rifiuti**, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189,190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)** istituito ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla dell'undici febbraio 2019, n.12.

Oltre alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti l'Art.1 regola anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità definendo:

- a) i modelli ed i formati relativi al **registro cronologico di carico e scarico** dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- b) le **modalità di iscrizione** al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati o di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- c) il **funzionamento** del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
- d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione;
- e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

3.17 - Sanzioni per superamento valori limite di emissione - art. 279 D. Lgs. n. 152/2006

Tale articolo è inerente all'attività di esercizio di uno stabilimento soggetto ad autorizzazioni e prescrizioni. Per tale ragione la fattispecie non è applicabile alla W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.18 - Inquinamento doloso provocato da navi - Art. 8 D. Lgs. n. 202/2007

La fattispecie di reato in esame non appare applicabile alle attività svolte da W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.19 - Inquinamento colposo provocato da navi - Art. 9 D. Lgs. N. 202/2007

La fattispecie di reato in esame non appare applicabile alle attività svolte da W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.20 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Art. 3 Legge n. 549/1993

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive (**sostanze che riducono lo strato di ozono**) di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è **vietata l'autorizzazione di impianti** che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

In particolare, i comportamenti disciplinati dall'articolo 3 della Legge n. 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge n. 549/1993.

4.0 - Le attività sensibili relative ai reati ambientali

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte in relazione alle fattispecie incriminatrici richiamate dall'art. 25^{undecies} d.lgs. n. 231/2001, sono di seguito indicate le principali aree a rischio reati in cui la W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l. potrebbe essere coinvolta e le aree sensibili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nell'ambito dei reati sopra indicati.

ATTIVITÀ SENSIBILI

1. Gestione del trasporto dei rifiuti;

- a. attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti;
 - b. attività di raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti;
 - c. selezione e gestione dei fornitori per l'attività di trasporto / smaltimento dei rifiuti.
2. Selezione e gestione dei **fornitori esterni per l'attività di ritiro** dei rifiuti e gestione del relativo rapporto;
 3. Attività di **raccolta e deposito temporaneo** dei rifiuti;
 4. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla notifica ed alla **bonifica**, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:
 - a. comunicazione di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
 - b. attività di bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali e/o acque sotterranee.
 5. Gestione degli impianti per la **raccolta, il trattamento e lo smaltimento** delle **acque meteoriche** di dilavamento ricadenti sulle aree societarie.

5.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione alle descritte Attività Sensibili, si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni nello svolgimento delle proprie attività commerciali, amministrative, di informazione e di controllo sia in favore della società stessa sia in favore della Clientela:

1. Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione e controllo delle prescrizioni e autorizzazioni eventualmente ottenute dalla società e l'interlocuzione con le società partner incaricate della raccolta/ritiro/gestione dei rifiuti prodotti dall'azienda.

2. Direttore Tecnico

È la funzione che presiede alle attività tecniche e operative poste in essere dalle funzioni aziendali di capo cantiere e dagli operai.

3. Area Amministrazione - Responsabile Acquisti, Forniture e Contratti

Sono le funzioni che governano selezione e pagamento dei fornitori, verifica della tenuta della documentazione relativa alle prestazioni effettuate e ricevute, assunzioni e formazione dei dipendenti, organizzazione e gestione delle iniziative di sponsorizzazione e beneficenza.

6.0 - Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del Modello 231 e nella presente parte speciale.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori, e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- **la normativa italiana applicabile alle attività svolte;**
- **il Codice Etico Aziendale;**
- **il presente Modello;**
- **le procedure/ POS di cantiere /DVR e linee guida aziendali** nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda, relativi a qualsiasi operazione/attività che coinvolga l'ente nella famiglia dei reati cd. ambientali trattata nella presente sezione, in aderenza alla previsione dettata dall'art. 25^{undecies} d.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, in via generale e astratta, è vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'art. 25^{undecies} del d.lgs. n. 231/2001.

PRINCIPI

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo i rifiuti ovvero emissioni inquinanti o, in ogni caso, qualunque fatto tra quelli sopra elencati, devono essere eseguite nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del **Codice Etico**, delle indicazioni comportamentali presenti nel **Modello 231**, delle **policy e delle procedure/ordini** di servizio aziendali, dei valori e delle politiche della società e dentro i limiti delle eventuali deleghe o procure, posto il piano di **sanzioni disciplinari**, (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o stakeholder), che violino i sistemi di controllo preventivi.

La struttura aziendale, compatibilmente con le dimensioni di piccola impresa ed il limitato organigramma, è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto.

Conseguentemente, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso **obbligo** di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso.

- **Applicazione delle procedure aziendali**

Devono essere rispettate le disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

- **Poteri autorizzativi e di firma**

Definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.

- **Tracciabilità**

Per tutte le attività svolte nell'ambito dei processi esposti a rischio; ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

- **Gestione delle segnalazioni**

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati ambientali rilevati da soggetti interni ed esterni all'ente.

- **Riporto all'OdV (Organismo di Vigilanza)**

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

7.0 - Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

L'esistenza di un sistema di **deleghe di funzioni** tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate in merito al rispetto della normativa ambientale

1. La gestione delle attività di **ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali**, affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti.
In particolare, tale strumento deve prevedere responsabilità e modalità di:
 - a. identificazione della necessità di **richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica** di autorizzazioni preesistenti;
 - b. monitoraggio delle **tempistiche** per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
 - c. predisposizione dell' idonea **documentazione prevista dall'iter autorizzativo** (ad esempio la predisposizione di **studi di impatto ambientale**, le valutazioni di incidenza nell'ambito dei progetti presentati, etc.);
 - d. comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
 - e. tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla **raccolta dei dati** fino alla comunicazione dell'esito dello stesso.
2. La gestione delle **emergenze ambientali**, ivi inclusi il recepimento dei miglioramenti tecnologici del settore e le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
3. La gestione della **manutenzione degli asset e dei sistemi di prevenzione**, protezione e mitigazione ambientali, affinché sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di tutela dell'ambiente;
4. **L'identificazione e valutazione dei rischi ambientali**, nonché l'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
5. La gestione dell'attività finalizzate alla **bonifica dei siti contaminati**, che preveda, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:
 - a. l'identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie **attività di comunicazione e/o bonifica**;

- b. la comunicazione da effettuarsi alle **autorità competenti**, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - c. la definizione e il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della **documentazione da presentare alle autorità competenti**, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - d. la verifica della **realizzazione degli interventi di bonifica** in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
 - e. la predisposizione della **documentazione da presentare alle Autorità** competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.
6. La **gestione dei depositi temporanei** di rifiuti, prevedendo:
- a. la definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle **aree adibite al deposito temporaneo** di rifiuti o l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti;
 - b. la raccolta dei rifiuti per **categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti** ammessi all'area adibita a deposito temporaneo
7. La gestione del processo di **formazione del personale in materia ambientale**.

8.0 - Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti, doveri e poteri dell'Organismo di Vigilanza, questo effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25~~undecies~~ d.lgs. n. 231/2001.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I **compiti di vigilanza** dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente parte speciale – reati ambientali, ex art. 25~~undecies~~ sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'OdV condurrà verifiche su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute;
- proporre, ove necessario, che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

FLUSSO INFORMATIVI VERSO L'ODV: ogni tre mesi, salvo comunicazione di evento rilevante ex D.lgs. 231/2001, ovvero di altra rilevante/fondata segnalazione.

VERIFICA DELL'ODV: una ogni tre mesi, salvo i casi in cui venga comunicato insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione.

